Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 4 settembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1984, n. 537.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 393 a 406 compresi, relativi alla scuola diretta a fini speciali in citologia diagnostica, sono soppressi, compresa la denominazione della scuola medesima, e sostituiti, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi, con quelli relativi alla nuova scuola diretta a fini speciali per tecnici di anatomia patologica e citoistologia come segue:

Scuola per tecnici di anatomia patologica e citoistologia

Art. 393. — E' istituita presso l'Università di Milano la scuola diretta a fini speciali per tecnici di anatomia patologica e citoistologia.

Art. 394. — La direzione della scuola ha sede presso la prima cattedra di anatomia e di istologia patologica dell'Università di Milano in via Commenda, 19.

Art. 395. — La scuola ha lo scopo di conferire una preparazione che consenta al tecnico di operare con responsabilità e perizia, nei servizi di anatomia patologica e di citologia diagnostica.

Art. 396. — La durata del corso è di anni 2 e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 397. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di cinque per ogni anno di corso e complessivamente di dieci per l'intero corso di studi.

Art. 398. — Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado giusta le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Art. 399. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola medesima, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30%, del punteggio complessivo a disposizione della commissione dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.

Art. 400. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

citoistologia e nozioni di anatomia umana normale;
fisiologia e genetica umana;
istituzioni di anatomia patologica;
immunopatologia;
chimica generale ed organica e nozioni di biochimica;
inglese;
nozioni di statistica e computerizzazione biomedica;
batteriologia ed elementi di parassitologia, micologia e virologia;
tecnica citoistologica ed istochimica;
tecnica di prelievo e della conservazione dei materiali biologici;
tecnica di immunopatologia;
tecnica delle autopsie.

2° *Anno*:

anatomia patologica sistematica;
ematologia;
igiene e legislazione sanitaria;
diagnostica istopatologica;
diagnostica citopatologica;
inglese;
diagnostica istocitopatologica ultrastrutturale;
nozioni di citologia analitica e quantitativa;
tecnica di microscopia elettronica;
tecnica e diagnostica citogenetica;
tecnica di ematologia;
tecnica delle autopsie.

L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio pratico che dovrà svolgersi sotto la guida di un docente.

Art. 401. — La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria. Ogni materia di insegnamento è anche materia di esame il cui superamento è condizione necessaria alla frequenza all'anno successivo.

Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche. Le commissioni per gli esami sono nominate dal direttore della scuola sentito il parere del consiglio della scuola.

Le commissioni sono composte da tre membri: il professore ufficiale della materia — presidente — e gli altri due docenti che pure insegnano nella scuola stessa. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

Art. 402. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola, in una prova pratica di tecnica di colorazione e in una prova pratica di citoistologia stabilite dalla commissione esaminatrice.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti fra i docenti della scuola, nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza.

A coloro che avranno superato l'esame verrà rilasciato il diploma di « tecnico di anatomia patologica e citoistologia ».

Art. 403. — Le tasse sono quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono fissati dal consiglio di amministrazione su delibera del consiglio della scuola.

Art. 404. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario che insegni nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 405. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti universitari di ruolo afferenti alla scuola stessa, ivi compresi i professori a contratto.

La composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore sono regolati dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli del corso di laurea ed al presidente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1984, n. **538**.

Modificazioni alle norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato e procuratore dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBLBICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. **211**;

Ritenuta la necessità di apportare talune modifiche alle norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato e procuratore dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente:

« A ciascun candidato sono consegnate due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.

Il candidato, compiuto il proprio lavoro senza apporre sottoscrizioni od altro contrassegno, lo inserisce nella busta grande, in minuta ed in copia, o soltanto in minuta se la copia non sia stata fatta. Il candidato scrive sul cartoncino il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita; quindi, messo il cartoncino nella busta piccola, la suggella e la inserisce nella busta grande, che richiude e rimette al presidente della commissione o a chi, nel momento, ne fa le veci.

Il presidente o commissario, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone la firma trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

Al termine della prova tutte le buste sono raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e firmati all'esterno dal presidente medesimo, da un altro membro della commissione e dal segretario.

Di tutto quanto avviene durante la prova il segretario stende processo verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e dal segretario medesimo ».

Art. 2.

L'art. 24 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente:

« Nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai candidati dal presidente all'inizio dell'ultima prova, la commissione in seduta pubblica, constatata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in una unica busta più grande. Su questa viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di ragruppamento per tutti i lavori, avendo cura di rimescolare le buste prima di apporre il numero.

Tutte le buste, debitamente numerate, sono poi raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e firmati dal presidente medesimo, da un altro membri della commissione e dal segretario.

Compiute le operazioni di cui sopra, la commissione è convocata nel termine di giorni cinque per iniziare lo esame dei lavori.

Verificata l'integrità dei pieghi e delle singole buste, il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle buste contenenti i lavori il numero già segnato sulla busta grande.

Lo stesso numero viene poi trascritto, non appena aperta la busta contenente il primo lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla bustina contenente il cartoncino di identificazione.

La commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo aver ultimato la lettura degli elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio, secondo le norme indicate nel successivo art. 25.

Il voto attribuito viene annotato in calce, in tutte le lettere, sottoscritto dal presidente e dal segretario e viene indicato nel processo verbale.

Viene annullata la prova di coloro che abbiano firmato il lavoro o lo abbiano contrassegnato in qualunque modo. Viene, ugualmente, annullata la prova del candidato quando la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da un altro lavoro, ovvero da qualche autore.

Se la revisione di tutti i lavori non si esaurisce nella stessa seduta, i lavori riveduti, racchiusi nelle rispettive buste insieme alle buste più piccole, contenenti i cartoncini di identificazione, ed i lavori da rivedere vengono riuniti in piego con le formalità prescritte dal quinto comma dell'art. 21.

Esaurita la revisione di tutti i lavori, si procede al riconoscimento dei nomi mediante l'apertura delle buste più piccole contenenti i cartoncini di identificazione ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, è sostituito dal seguente:

« Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito o non regolarmente documentate ».

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 18 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — GASPARI — MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1984
Atti di governo, registro n. 51, *foglio n.* 8

Avviso di rettifica al decreto-legge 29 agosto 1984, n. 519: « Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 239 del 30 agosto 1984).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

al quinto comma dell'art. 1, dove è scritto: « ... le disposizioni di cui al *comma 3* dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. », leggasi: « ... le disposizioni di cui al *comma terzo* dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. »;

all'ottavo comma dell'art. 4, dove è scritto « ... decreto-legge *12* febbraio 1981, n. 24, ... », leggasi: « ... decreto-legge *14* febbraio 1981, n. 24, ... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 luglio 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 giugno 1981 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione, di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 862.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 dicembre 1980, n. 862 concernente la disciplina dei servizi aerei non di linea e l'interpretazione di disposizioni del codice della navigazione;

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 18 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 luglio 1981, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Ritenuto che occorre provvedere alla modifica di talune disposizioni del prefato regolamento con la procedura stabilita dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Servizi di lavoro aereo.* — Il servizio di lavoro aereo comprende l'esecuzione contro remunerazione:

a) di voli pubblicitari;

b) di voli diretti ad effettuare riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive;

c) di voli diretti ad effettuare rilevamenti e osservazioni;

d) di voli per trasporto di carichi esterni;

e) di voli per spargimento di sostanze;

f) di voli per altre attività economiche o professionali diverse dal trasporto di passeggeri e/o merci.

Qualora l'attività oggetto di licenze comporti l'uso di appositi dispositivi, la relativa installazione e le relative limitazioni, riguardanti la navigabilità dell'aeromobile, dovranno essere preventivamente approvate dal Registro aeronautico italiano.

Il trasporto di persone effettuato per necessità dipendenti dalle suddette attività è compreso nella relativa licenza.

Le norme di cui al presente decreto non si applicano all'attività di lavoro aereo per uso proprio, che viene disciplinata da disposizioni tecnico-operative emanate a cura del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile ».

Art. 2.

L'art. 8 del regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Proprietà e disponibilità degli aeromobili.* — Gli aeromobili utilizzati devono essere in proprietà oppure in disponibilità esclusiva per effetto di contratti di locazione in cui il locatore faccia offerta irrevocabile di vendita al conduttore concedendo l'opzione per lo acquisto dell'aeromobile, a prezzo predeterminato al momento della stipula, da esercitarsi prima della scadenza del contratto. In quest'ultimo caso l'impresa locataria deve assumere l'esercizio dell'aeromobile ai sensi dell'art. 874 del codice della navigazione.

Il mancato acquisto della proprietà dell'aeromobile locato ai sensi del comma precedente può determinare la decadenza della licenza, ove l'esercente non dimostri di aver comunque in proprietà altri aeromobili idonei al tipo di attività oggetto della licenza stessa.

L'utilizzazione ulteriore di aeromobili di proprietà di terzi può essere autorizzata nella misura massima di un terzo degli aeromobili complessivamente impiegati dall'impresa a condizione che gli stessi siano oggetto di contratti di locazione ed il locatario renda la dichiarazione prevista dall'art. 874 del codice della navigazione. Per motivate ragioni l'autorizzazione può essere concessa anche oltre la misura di un terzo per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

I limiti di cui al comma precedente valgono anche per l'utilizzazione di aeromobili immatricolati all'estero oggetto di contratti di locazione di cui al primo comma del presente articolo stipulati con società aventi sede in uno degli Stati contraenti della convenzione di Chicago. Detti aeromobili devono essere in possesso di certificato di navigabilità rilasciato dallo Stato di immatricolazione; inoltre devono essere di tipo già omologato dal Registro aeronautico italiano, rispondere alle norme del regolamento tecnico del Registro aeronautico italiano e soddisfare gli standard operativi fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile. Nei casi previsti dal presente comma l'autorizzazione all'impiego ha una durata di dodici mesi e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di dodici mesi entro i quali deve avvenire il trasferimento di proprietà all'impresa locataria ».

Art. 3.

L'art. 9 del regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Requisiti operativi dei servizi non di linea.* — Lo esercente di servizi non di linea deve disporre di una organizzazione operativa comprendente:

a) una base dotata in ogni caso di locali adeguati per la consultazione della documentazione tecnico-operativa e per la regolare preparazione dei voli;

b) personale i cui organici devono essere definiti in funzione della consistenza e della composizione della flotta, in modo da garantire la sicurezza e la regolarità delle operazioni sia in terra che in volo; in particolare deve essere previsto un direttore operativo e, se ritenuto necessario, un capo pilota;

c) aeromobili in possesso di specifica classificazione provvisti dell'apparecchiatura, della strumentazione, degli equipaggiamenti e delle dotazioni richieste per l'esecuzione dei voli nelle condizioni d'impiego previste.

L'organizzazione operativa degli esercenti di servizi non di linea nonché il contenuto della documentazione tecnico-operativa sono fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in relazione alla particolarità del tipo di impiego ed alla consistenza e composizione della flotta, anche sulla base degli standards internazionali prevalentemente riconosciuti. Fino all'emanazione delle predette disposizioni non potranno essere richiesti requisiti inferiori a quelli fissati dagli standards internazionali contenuti negli allegati tecnici alla convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944 ratificata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616.

La documentazione tecnico-operativa deve comprendere almeno:

a) il manuale d'impiego dell'aeromobile che deve contenere le istruzioni per l'impiego dello stesso in condizioni normali e di emergenza, tenendo conto della specifica di navigabilità, del manuale di volo e delle disposizioni emesse al riguardo dalla Direzione generale dell'aviazione civile;

b) il manuale operativo, che deve contenere tutte le disposizioni e istruzioni dell'esercente necessarie alla preparazione e all'esecuzione delle operazioni di volo, al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza, nonché i criteri di impiego del personale e degli aeromobili;

c) il manuale di rotta, contenente una raccolta delle informazioni — anche in forma cartografica — relative alla organizzazione degli spazi aerei ed alle procedure di volo, agli ampianti per le comunicazioni e per la navigazione, alle procedure di allarme e soccorso, nonché tutte le altre informazioni che possono essere necessarie alla preparazione e alla esecuzione dei voli ».

Art. 4.

L'art. 10 del regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Requisiti operativi dei servizi di lavoro aereo.* — L'esercente di lavoro aereo deve disporre di una organizzazione operativa comprendente:

a) una base dotata in ogni caso di locali adeguati per la consultazione della documentazione tecnico-operativa e per la regolare preparazione dei voli;

b) personale i cui organici devono essere definiti in funzione della consistenza e composizione dela flotta, in particolare deve essere previsto un direttore operativo;

c) aeromobili in possesso di specifica classificazione e provvisti dell'apparecchiatura, della strumentazione, degli equipaggiamenti e delle dotazioni richieste per l'esecuzione dei voli nelle condizioni d'impiego previste.

L'organizzazione operativa degli esercenti di lavoro aereo nonché il contenuto della documentazione tecnico-operativa sono fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in relazione alla particolarità del tipo di impiego e alla consistenza e composizione della flotta, anche sulla base degli standards internazionali prevalentemente riconosciuti.

La documentazione tecnico-operativa comprende:

a) le istruzioni di impiego dell'aeromobile in condizioni normali e di emergenza, stabilite tenendo conto della specifica di navigabilità, del manuale di volo e delle disposizioni emesse al riguardo dalla Direzione generale dell'aviazione civile;

b) il manuale operativo il cui contenuto deve essere quello indicato al precedente art. 9, comma terzo, lettera b):

c) una documentazione di rotta contenente le informazioni di cui al precedente art. 9, comma terzo, lettera c), adeguata al tipo di attività che si intende svolgere ».

Art. 5.

L'art. 11 del regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Requisiti operativi delle scuole di pilotaggio.* — La scuola di pilotaggio deve disporre di un'organizzazione didattica comprendente:

a) una base dotata in ogni caso di infrastrutture (aule, ausili didattici, biblioteca), e di locali idonei per espletare le operazioni di preparazione e conclusione di un volo;

b) personale (direttore della scuola, istruttori teorici e istruttori di volo e, ove richiesto, piloti trainatori);

c) aeromobili in possesso di specifica classificazione e di caratteristiche, strumentazioni ed equipaggiamenti idonei a svolgere quanto previsto dai programmi ministeriali. Per ciascun tipo di aeromobile deve essere predisposto il libretto delle istruzioni di impiego.

Qualora corsi di istruzione vengano svolti prevalentemente su una base diversa, la scuola deve poter disporre su di essa di infrastrutture adeguate, di personale e attrezzatura tecnica di supporto e deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione generale dell'aviazione civile.

L'organizzazione delle scuole di pilotaggio, i programmi didattici nonché i criteri e lo svolgimento dei corsi di istruzione sono fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile ».

Art. 6.

Al regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 12: nel primo comma è eliminata la locuzione « di armamento »;

Art. 13: nel primo comma il numero 3) è sostituito dal seguente: « 3) manuale di impiego, ovvero, quando questo non è prescritto, istruzioni di impiego per ciascun tipo di aeromobile »;

Art. 14:

nel primo comma la locuzione « di cui al precedente articolo » è sostituita dalla locuzione « di cui al precedente art. 12 »;

nel terzo comma il numero 2) è sostituito dal seguente: « 2) il libretto delle istruzioni di impiego per ciascun tipo di aeromobile »;

Art. 17: nel terzo comma è soppresso l'ultimo periodo;

Art. 18: nel secondo comma, dopo la locuzione « dai seguenti documenti: » è aggiunta la locuzione « certificato del Tribunale attestante l'inesistenza di una dichiarazione giudiziale di insolvenza; »;

Art. 23: nel primo comma la locuzione « viaggi di andata e ritorno o circolari » è sostituita dalla locuzione « viaggi di andata e ritorno e/o circolari ».

Art. 7.

L'art. 26 del regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Voli a prenotazione anticipata.* — I voli a prenotazione anticipata sono effettuati per il trasporto di andata e ritorno di passeggeri acquirenti del solo trasporto aereo in forza di contratto di noleggio stipulato da una o più agenzie di viaggio per l'intera capacità dell'aeromobile.

La lista di passeggeri facenti capo a ciascuna agenzia contraente deve essere presentata anche via telex al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio trasporti aerei, almeno 30 giorni prima del volo. Tale lista in cui deve figurare un numero di passeggeri pari a quello dei posti oggetto del contratto di noleggio, deve contenere:

a) i nominativi dei partecipanti in ordine alfabetico con le indicazioni che consentano di stabilire la loro identità;

b) l'indicazione dell'organizzatore del viaggio;

c) l'indicazione del volo di andata e di quello di ritorno.

La lista definitiva dei partecipanti, con l'indicazione di eventuali sostituzioni o integrazioni consentite nella misura massima del 15% della capacità dell'aeromobile deve essere presentata anche via telex almeno 15 giorni prima del volo al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio trasporti aerei.

Tutti i partecipanti al volo devono essere muniti di biglietto di trasporto aereo valido e non trasferibile, nei cui tagliandi di volo figuri la dicitura a stampa « volo noleggiato a prenotazione anticipata », la ragione sociale del vettore aereo e quella dell'agenzia di viaggio noleggiatrice, la tariffa e l'avvenuta prenotazione sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno.

Tutti i passeggeri devono viaggiare come membri dello stesso gruppo, ciascuno avente una consistenza di almeno 20 unità sia all'andata che al ritorno. Quest'ultimo, salvo autorizzazioni concesse per comprovate cause di forza maggiore, deve essere effettuato dalla medesima impresa che ha operato il viaggio di andata.

La durata totale del viaggio non deve essere inferiore a sette giorni.

La pubblicità per tale tipo di voli deve indicare chiaramente che si tratta di voli noleggiati a prenotazione anticipata e deve elencare le principali condizioni e caratteristiche, compresa la ragione sociale della società aerea, le date del volo di andata e di ritorno e la tariffa da pagarsi dai passeggeri per il trasporto aereo.

Su ciascun volo può essere prevista la commistione con un massimo di altri due gruppi di passeggeri acquirenti di tipi di voli diversi a condizione che per essi sia prevista la presentazione preventiva della lista dei passeggeri.

Il tipo di voli di cui al presente articolo, salvo quanto disposto dal successivo art. 40, è consentito limitatamente ai percorsi del Nord Atlantico ».

Art. 8.

L'art. 27 del regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Deroghe per voli dall'estero.* — In deroga alle disposizioni contenute nel precedente art. 26, qualora non ostino ragioni di incompatibilità con i corrispondenti servizi di linea ovvero altri motivi di interesse pubblico, sono consentiti dall'estero verso l'Italia voli con caratteristiche e modi di offerta diversi da quelli prescritti ma ad essi sostanzialmente assimilabili, a condizione che non siano, comunque, superati i seguenti limiti:

a) la lista principale dei passeggeri deve essere presentata non oltre venti giorni prima del volo e la lista definitiva deve essere presentata al massimo cinque giorni prima del volo;

b) a tutti i passeggeri deve essere venduto un biglietto di trasporto aereo di andata e ritorno ».

Art. 9.

Al regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 31: nel quinto comma, dopo la locuzione « non trasferibile » è aggiunta la locuzione « sui cui tagliandi di volo figuri la dicitura " studente " »;

Art. 37: nel primo comma è eliminata la parola « spedizionieri »;

Art. 38: nel primo comma è eliminata la parola « spedizionieri »;

Art. 40: nel primo comma, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente paragrafo: « 3) controllabilità delle formule ai sensi del successivo art. 54 ».

Art. 10.

L'art. 42 del regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Riduzioni tariffarie.* — Sui servizi aerei non di linea per il trasporto di passeggeri è consentito, dietro comunicazione alla competente direzione di aeroporto per i controlli ai sensi del successivo art. 54, il trasporto di persone cui siano state praticate riduzioni delle normali tariffe nei seguenti limiti percentuali:

1) per bambini fino a due anni di età, senza occupazione di posto: 100%;

2) per bambini da due a dodici anni, accompagnati, con occupazione di posto, fino al 50%;

3) per ragazzi dai dodici ai sedici anni, accompagnati, con occupazione di posto, fino al 30%. Tale facilitazione non si applica ai voli per studenti;

4) per dipendenti del vettore esercente e delle agenzie di viaggio noleggiatrici del volo, nonché per rappresentanti o guide di queste ultime purché muniti di documentazione atta a comprovare tali qualifiche: 100%.

E' consentito altresì il trasporto a titolo gratuito di persone diverse da quelle indicate nel punto 4) del comma precedente fino al limite massimo di tre su ciascun volo.

Sui voli per trasporto di merci è consentito il trasporto di personale di scorta tecnica o di sicurezza, in numero strettamente necessario allo scopo, impiegato o prescelto dal noleggiatore, purché munito di biglietto aereo a titolo gratuito ed a condizione che l'aeromobile sia provvisto di regolari poltrone con cintura di sicurezza. I nominativi del personale in questione devono essere di volta in volta, notificati alla direzione degli aeroporti interessati.

Sui percorsi di ritorno è consentito il trasporto a titolo gratuito di salme di passeggeri quando risultino osservate tutte le vigenti disposizioni sanitarie e di polizia ».

Art. 11.

L'art. 44 del regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione, è sostituito dal seguente:

« *Limiti generali.* — I voli di apporto non sono consentiti. Per volo di apporto si intende un volo i cui passeggeri provengano o siano diretti da o ad uno scalo situato in un Paese terzo quando il percorso sia così programmato al solo fine di evitare il diretto collegamento con lo scalo finale interessato.

Limitatamente al traffico originante in Italia verso l'estero non è consentito alle imprese straniere di effettuare voli noleggiati con doppio scalo commerciale su aeroporti italiani, salvo comprovata mancanza di equipollenza operativa delle imprese nazionali.

La commistione su un medesimo volo di gruppi di passeggeri acquirenti tipi di voli differenti non è consentita, salvo che nei casi espressamente indicati negli articoli precedenti.

Non è consentito il trasporto di passeggeri su base individuale o di gruppi parziali acquirenti viaggi aerei in cui l'andata o il ritorno sia previsto su aeroporto straniero salvo che per i voli dall'estero nell'area del Nord Atlantico, purché il percorso completo figuri sul tagliando di volo del biglietto.

La data del volo di ritorno figurante sul biglietto di trasporto aereo non è modificabile, salvo autorizzazioni eccezionali per singoli casi di comprovata forza maggiore da rilasciarsi da parte della direzione di aeroporto competente. Dell'avvenuta autorizzazione deve essere fatta annotazione sul registro dei movimenti degli aeromobili in corrispondenza del volo sul quale l'autorizzazione viene fruita, indicando il numero dei passeggeri che beneficiano della modifica del ritorno e la causa di forza maggiore comprovata.

Il vettore aereo esercente deve assicurarsi che l'accettazione dei passeggeri in aeroporto sia effettuata nel rispetto dei dati figuranti sui biglietti di trasporto aereo che devono a loro volta risultare conformi alle disposizioni relative al tipo di volo noleggiato interessato e ai termini dell'autorizzazione rilasciata ».

Art. 12.

Al regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 45: nel primo comma, dopo la locuzione « alla direzione degli aeroporti interessati. » è aggiunto il seguente periodo: « In caso di voli taxi, di voli umanitari e di emergenza la notifica, che può essere contestuale alla presentazione del piano di volo, deve essere fatta solo alle direzioni di aeroporto interessate. »;

Art. 50: dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma: « Per l'effettuazione di tali voli destinati al trasporto di materie radioattive e fissili, si applicano le disposizioni della circolare ministeriale n. 307391/30 del 26 marzo 1982 pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 giugno 1982. ».

Art. 13.

L'art. 52 del regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Documentazione.* — Limitatamente ai voli noleggiati per il trasporto di passeggeri sui percorsi intercontinentali, con esclusione del bacino del Mediterraneo, le comunicazioni e le richieste devono essere corredate della copia del contratto di noleggio, nonché, in relazione ai tipi di voli ammessi, della seguente ulteriore documentazione:

a) dichiarazione del noleggiatore in merito all'assunzione a proprio carico del costo del noleggio qualora si tratti di voli per uso proprio;

b) copia del materiale pubblicitario qualora si tratti di voli con prestazioni complementari, di voli a prenotazione anticipata, di voli per manifestazioni speciali e, ove esista, di voli per studenti.

In relazione ai voli noleggiati sui percorsi nazionali, intraeuropei e nel bacino del Mediterraneo il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile può chiedere, ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, la presentazione del contratto di noleggio e la documentazione pertinente al tipo di volo proposto.

I nominativi dei passeggeri effettivamente trasportati sui voli di cui ai commi precedenti possono essere richiesti dagli organi centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, fino a sette giorni dopo la data del volo.

Deroghe all'osservanza delle disposizioni contenute nel primo comma possono essere concesse per percorsi particolari dall'estero verso l'Italia, ovvero per periodi limitati qualora motivi di interesse pubblico lo giustifichino ».

Art. 14.

Dopo l'art. 52 del regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 52-*bis* - *Modifiche operative.* — Inoltrata la notifica di cui all'art. 45 o conseguita l'autorizzazione di cui all'art. 46, non è prescritta ulteriore notifica o autorizzazione per le seguenti modifiche operative a carattere occasionale che intervengono successivamente:

a) sostituzione dell'aeromobile con altro di capacità similare o inferiore qualora la sostituzione riguardi un volo da operarsi originariamente con velivolo a grande capacità; tale volo può essere effettuato con più aeromobili a condizione che la capacità complessiva sia similare o inferiore a quella del velivolo sostituito;

b) variazione degli orari di scalo, nel rispetto delle disposizioni indicate nell'art. 47. Oppure, ove non applicabili, previo coordinamento con il gestore dell'aeroporto interessato, che ne dà immediata comunicazione alla direzione di aeroporto competente;

c) inserimento di scalo intermedio per scopi non commerciali o tecnici, nel rispetto dei limiti di agibilità dell'aeroporto interessato e di tutte le condizioni operative prescritte;

d) sostituzione dell'aeroporto estero di provenienza o di destinazione nelle tratte di posizionamento e, limitatamente ai tipi di voli di cui all'art. 19, lettere *a*) e *b*), anche nelle tratte con passeggeri o merci;

e) consolidamento di voli distinti, anche con aeromobili a grande capacità, qualora si tratti di voli per il trasporto di passeggeri originanti dall'estero e a condizione che la capacità complessiva sia similare o inferiore a quella dei velivoli sostituiti, nel rispetto dei limiti di agibilità degli aeroporti interessati e di tutte le condizioni operative prescritte.

Nei casi indicati nel comma precedente il vettore aereo esercente deve darne preventiva comunicazione alle competenti direzioni di aeroporto e deve osservare le eventuali limitazioni di trasporto di passeggeri o merci figuranti nella notifica o nell'autorizzazione relativa all'attività oggetto di modifiche operative ».

Art. 15.

L'art. 53 del regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione viene così modificato:

nel terzo comma, lettera *f*), è eliminata la locuzione « di armamento o quella ».

Art. 16.

L'art. 55 del regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Sanzioni amministrative.* — Alle imprese titolari di una delle licenze indicate all'art. 1 del presente regolamento sono applicabili le sanzioni amministrative di carattere pecuniario previste dall'art. 5 della legge 11 dicembre 1980, n. 862, nei casi, nella misura e con le modalità appresso specificate.

Per l'inosservanza degli obblighi di cui ai punti 2), lettere: *a*), *b*) e *c*), 3) e 7) dell'art. 16 del presente regolamento, salve le diverse responsabilità penale e civile delle imprese inadempienti ai sensi delle leggi vigenti, può essere comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Per l'inosservanza di altre prescrizioni attinenti agli aspetti tecnico-organizzativi dell'impresa e imposte all'atto del rilascio della licenza, può essere comminata la sanzione amministrativa del pagamento della stessa somma di denaro quando l'infrazione non abbia comportato gravi effetti negativi sull'andamento del servizio autorizzato.

Per l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto 2), lettera *d*), dell'art. 16 del presente regolamento è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 5.000.000 a L. 10.000.000 a seconda della gravità dell'incidente.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti possono essere raddoppiate per i titolari di licenza di servizi di trasporto non di linea.

Per l'inosservanza degli obblighi di cui ai punti 1) e 4) dell'art. 16 del presente regolamento ovvero nei casi di recidiva delle infrazioni di cui ai commi precedenti, nonché nei casi di infrazioni a norme tecnico-organizzative, che abbiano comportato gravi conseguenze sull'andamento del servizio autorizzato, può essere disposta la sospensione della licenza per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi.

Nei casi di recidiva delle infrazioni che comportino la sospensione della licenza, nonché, nel caso in cui, al termine del periodo di sospensione disposto per mancanza dei prescritti requisiti, l'impresa non dimostri di esserne ritornata in possesso, la licenza viene revocata.

Nel caso in cui senza motivate ragioni non viene svolta attività per un periodo di tempo superiore a sei mesi la licenza viene revocata.

Alle imprese di trasporto aereo, sia nazionali che straniere, può essere comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 1 milione a lire 20 milioni, a seconda del tipo di servizio non di linea sul quale è stata riscontrata la violazione e della gravità dell'inosservanza, per voli offerti ed effettuati:

in difformità dalle caratteristiche e dai modi di offerta, ivi inclusa la pubblicità, prescritti per ciascun tipo di servizio aereo non di linea ammesso ai sensi del presente regolamento;

in difformità dai termini dell'autorizzazione, dell'assenso o della notifica;

ad un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello figurante nel materiale pubblicitario relativo al tipo di volo autorizzato o notificato;

in violazione di qualsiasi altra disposizione del presente regolamento.

In caso di recidiva può essere disposta la revoca dell'autorizzazione o della licenza.

Può essere comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 20.000.000 a L. 50.000.000 a chiunque effettui le attività oggetto del presente regolamento senza le prescritte licenze, ovvero senza le prescritte autorizzazioni ministeriali. Per i voli di cui all'art. 19, lettere *a*) e *b*), effettuati senza la prescritta autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dal nono comma del presente articolo.

La sanzione amministrativa del pagamento della somma di denaro indicata nel comma precedente può essere comminata anche per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del codice della navigazione, nei casi di:

abusivo esercizio di pubblico servizio di trasporto aereo senza la concessione prescritta dall'art. 776 del del codice della navigazione;

cessione totale o parziale del servizio assunto senza la prescritta autorizzazione ministeriale di cui all'art. 783 del codice civile della navigazione;

abusiva effettuazione di servizio aereo internazionale di linea di cui all'art. 779 del codice della navigazione.

Per le imprese di trasporto aereo di linea, sia nazionali che straniere, la sanzione è ridotta nella misura indicata nel nono comma del presente articolo nei casi di:

offerta e vendita di servizi aerei di linea, nazionali ed internazionali a tariffa sprovvista dell'autorizzazione ministeriale prescritta dalle convenzioni internazionali o dalle convenzioni di concessione;

offerta e vendita di servizi aerei di linea, nazionali ed internazionali, a tariffa diversa o a connesse condizioni di applicabilità diverse da quelle di cui all'autorizzazione ministeriale prescritta;

inosservanza di qualsiasi altra disposizione ai sensi degli articoli 776 e 787 del codice della navigazione e del presente regolamento per la quale non sia prevista sanzione specifica dai commi precedenti.

L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento non esenta l'inadempiente dalle responsabilità civili e penali ai sensi delle leggi vigenti ».

Art. 17.

L'art. 56 del regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Notificazione.* — Gli estremi dell'inosservanza devono essere notificati ai soggetti interessati residenti o rappresentati in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento dell'inosservanza.

Se il soggetto è residente all'estero o non dispone di rappresentanza in Italia gli estremi dell'inosservanza devono essere notificati entro trecentosessanta giorni dall'accertamento dell'inosservanza.

L'atto di notificazione, cui provvedono gli organi centrali o periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile a seconda che l'inosservanza sia stata accertata dai servizi centrali o dalle direzioni di circoscrizione aeroportuale, deve contenere l'avvertenza che gli interessati possono far pervenire all'autorità che ha emesso la notifica scritti difensivi entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione dell'inosservanza.

Della notificazione da parte del direttore di circoscrizione aeroportuale deve essere inviata copia al competente Servizio centrale del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per l'inosservanza commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi dell'inosservanza.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per l'inosservanza si estingue qualora sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto ».

Art. 18.

L'art. 57 del regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Decreto e ingiunzione.* — Gli organi che hanno inoltrato la notificazione dell'inosservanza, scaduto il termine di trenta giorni di cui al terzo comma del precedente art. 56, se ritengono fondato l'accertamento, indicano al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, con relazione motivata, la somma dovuta per l'inosservanza, entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti nell'art. 55 del presente regolamento, per l'approntamento del decreto ministeriale di irrogazione della sanzione.

Con decreto del Ministro dei trasporti viene ingiunto il pagamento della somma di cui al comma precedente al soggetto a carico del quale è stato riscontrato l'illecito amministrativo.

Il pagamento deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto ministeriale di ingiunzione, ovvero entro sessanta giorni se l'impresa ha sede all'estero, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, mediante versamento in conto corrente postale, intestato alla stessa tesoreria provinciale, con indicazione della causale e del capitolo di bilancio cui la somma va imputata.

Di tale pagamento deve essere data documentata comunicazione, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, agli organi che hanno emesso la notificazione, i quali, quando trattasi di organi periferici, devono trasmettere l'informazione alla Direzione generale dell'aviazione civile.

Per le imprese residenti all'estero il versamento può essere effettuato anche tramite istituti di credito abilitati, i quali provvedono a trasferire le somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma tramite l'Ufficio italiano dei cambi, ed il portafoglio dello Stato. In questa ultima ipotesi il versamento si considera effettuato alla data in cui la somma perviene all'Ufficio italiano dei cambi.

In caso di mancato versamento nel termine prescritto, la Direzione generale dell'aviazione civile procederà alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di ritardo del pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta entro il termine di due anni dal decreto ministeriale di ingiunzione, all'impresa aerea inadempiente può essere revocata la licenza se trattasi di impresa nazionale o può essere inibito lo svolgimento di ulteriore attività aerea non di linea in Italia se trattasi di impresa straniera, salvo che non sia diversamente disposto in convenzioni internazionali ».

Art. 19.
Entrata in vigore

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 luglio 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(4426)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 5 dicembre 1983 della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per i dirigenti della impresa sopracitata e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 5 giugno 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita per i dirigenti della società Reale mutua di assicurazioni e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

tassi di premio unico pure relativi alla tariffa di assicurazione sulla vita n. 703 approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1982 (tariffa n. 703 dipendenti);

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla sopracitata tariffa n. 703 dipendenti.

Art. 2.

La società Reale mutua è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4480)

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita per contratti collettivi, delle relative condizioni generali e speciali di polizza ed una opzione da applicare a una tariffa già in vigore presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 14 novembre 1983 della società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita per contratti collettivi, delle relative condizioni speciali di polizza e di una opzione da applicare ad una tariffa già in vigore;

Vista la nota in data 5 giugno 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita per contratti collettivi e le relative condizioni speciali di polizza ed una opzione da applicare alle tariffe di assicurazione sulla vita approvata con decreto ministeriale n. 14853 dell'11 aprile 1983, presentate dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna:

tariffa di assicurazione collettiva A.I.L. (S.I.M. 1951 - 4%) per garantire il pagamento di un importo pari al trattamento di fine rapporto di lavoro, nel caso di risoluzione del rapporto stesso in qualsiasi momento e per qualunque causa, a premio unico e a premio annuo decrescente per quinquennio;

condizioni generali e speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione A.I.L. comprensiva della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata;

tariffa per l'assicurazione di un capitale garantito in caso di morte o di invalidità da utilizzare quale complementare nella copertura a garanzia del trattamento di fine rapporto di lavoro, in contratti collettivi;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione per il caso di morte;

opzione da applicare ai contratti collettivi di capitalizzazione stipulati in tariffa 44/C, approvata con decreto ministeriale 11 aprile 1983, per il differimento del pagamento del capitale garantito a scadenza.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4490)

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, con relative condizioni speciali di polizza, ed opzioni, nonché di alcune clausole di adeguamento della prestazione assicurata da applicare a tariffe già in vigore presentate dalla S.p.a. Italiana incendio, vita e rischi diversi, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 14 ottobre 1983, 7 novembre 1983 e 27 marzo 1984 della società per azioni Italiana incendio, vita e rischi diversi, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, con relative condizioni speciali di polizza, ed opzioni nonché di alcune clausole di adeguamento della prestazione assicurata da applicare a tariffe già in vigore;

Vista la nota in data 28 giugno 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita con relative condizioni speciali di polizza ed opzioni, nonché le sottoindicate clausole di adeguamento della prestazione assicurata da applicare

a tariffe già in vigore presentate dalla società per azioni Italiana incendio, vita e rischi diversi, con sede in Milano:

tariffa n. 773 - assicurazione di rendita annua vitalizia differita rivalutabile, con controassicurazione, a premio unico;

condizioni speciali di polizza della sopraindicata tariffa n. 773 comprensiva della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata;

tariffa n. 221 - assicurazione mista immediata, a premio unico, annualmente rivalutabile;

condizioni speciali di polizza della sopraindicata tariffa n. 221, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in tariffa n. 221 in una rendita immediata vitalizia annualmente rivalutabile, oppure in una rendita certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, od in una rendita immediata vitalizia su due teste totalmente o parzialmente reversibile, annualmente rivalutabile;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in tariffa n. 773 in un capitale liquidabile in contanti o in una rendita annualmente rivalutabile certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, o in una rendita vitalizia su due teste annualmente rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile;

tariffa di assicurazione collettiva A.I.L. (S.I.M. 1951 - 4%) per garantire il pagamento di un importo pari al trattamento di fine rapporto di lavoro, nel caso di risoluzione del rapporto stesso, in qualsiasi momento e per qualunque causa, a premio unico ed a premio annuo decrescente per quinquennio;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione A.I.L. comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata;

tariffa per l'assicurazione di un capitale decrescente garantito in caso di morte o di invalidità da utilizzare quale complementare nella copertura a garanzia del trattamento di fine rapporto di lavoro, in contratti collettivi;

condizioni speciali di polizza della sopraindicata tariffa complementare per l'assicurazione in caso di morte o d'invalidità;

opzione per il differimento del pagamento del capitale da applicare ai contratti di capitalizzazione stipulati in forma collettiva, per il pagamento certo ad una epoca prestabilita di un capitale rivalutabile contro il versamento di un premio unico (decreto ministeriale 18 luglio 1983);

clausola di adeguamento della prestazione garantita, da applicare a contratti in tariffa n. 20 - assicurazione mista, a premio annuo costante (decreto ministeriale 28 giugno 1978);

clausola di adeguamento della prestazione garantita, da applicare a contratti in tariffa n. 72 - assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo (decreto ministeriale 8 febbraio 1962);

tassi di premio unico d'inventario per l'assicurazione mista da utilizzare nell'adeguamento della prestazione garantita in contratti di tipo misto ed in caso di trasformazione di polizze in corso;

clausole di adeguamento della prestazione garantita in coparture assicurative derivanti dall'applicazione dei tassi di premio unico d'inventario per l'assicurazione mista, nelle ipotesi sopraindicate;

tassi di premio unico d'inventario per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita con controassicurazione da utilizzare nell'adeguamento della prestazione garantita in contratti di rendita ed in caso di trasformazione di polizze in corso;

clausola di adeguamento della prestazione garantita in coperture assicurative derivanti dall'applicazione dei tassi di premio unico d'inventario per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita con controassicurazione nelle ipotesi sopraindicate.

Art. 2.

Il premio medio annuo dell'insieme dei contratti stipulati in tariffa n. 72 - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo, dovrà essere non inferiore a L. 1.000.000.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4478)

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'integrazione del rendimento annuo attribuito a contratti a prestazione indicizzata presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 19 marzo 1984 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'integrazione del rendimento annuo attribuito dall'Istituto stesso ai contratti a prestazione indicizzata;

Vista la nota in data 25 maggio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni

private e d'interesse collettivo, condizioni speciali di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, regolanti l'integrazione del rendimento annuo attribuito dall'istituto stesso ai contratti stipulati nelle forme assicurative 3/N, 3/S, 9/N, 9/S (approvate con decreto ministeriale 20 aprile 1982), 3-u/N e 9-u/N (approvate con decreto ministeriale 6 ottobre 1981) e 3/C (approvata con decreto ministeriale 11 dicembre 1981) nonché ai contratti di rendita attualmente in godimento, anch'essi a prestazione indicizzata, ed ai contratti di rendita vitalizia differita temporanea facenti parte dalla convenzione per l'assicurazione degli orfani della strage di Bologna (approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1980).

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4475)

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, di tassi di premio unico d'inventario e di alcune opzioni alla scadenza presentate dalla S.p.a. La Pace, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 30 maggio 1983 della società per azioni La Pace, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, di tassi di premio unico d'inventario, e di alcune opzioni alla scadenza;

Vista la nota in data 28 giugno 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza, i tassi di premio unico d'inventario e le seguenti opzioni alla scadenza, presentate dalla società per azioni La Pace, con sede in Milano:

tariffa n. 71 PR - assicurazione a termine fisso, con rendita temporanea di premorienza, a premio e prestazione garantita annualmente rivalutabili;

tariffa n. 72 PR - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio e prestazione garantita annualmente rivalutabili;

tariffa n. 73 PR - assicurazione mista, con bonus finale, a premio e prestazione garantita annualmente rivalutabili;

condizioni speciali di polizza delle sopraindicate tariffe numeri 71 PR, 72 PR e 73 PR;

condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa n. 74 PR - assicurazione di rendita vitalizia differita, annualmente rivalutabile, con controassicurazione, a premio unico, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 11 novembre 1982, n. 14518;

tassi di premio unico d'inventario da applicare nella rivalutazione della prestazione garantita con le sopracitate tariffe numeri 71 PR e 73 PR;

opzione per la conversione del capitale assicurato alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffe numeri 71 PR e 73 PR);

opzione per la conversione del capitale assicurato alla scadenza del contratto in una rendita immediata certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, rivalutabile (tariffe numeri 71 PR e 73 PR);

opzione per la conversione della rendita annua vitalizia al termine del differimento in un capitale liquidabile immediatamente (tariffe numeri 72 PR e 74 PR);

opzione, al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita immediata, certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, rivalutabile (tariffe numeri 72 PR e 74 PR);

opzione per la conversione, al termine del differimento, di una quota della rendita vitalizia assicurata rivalutabile, in un capitale liquidabile immediatamente (tariffa n. 72 PR);

opzione per la conversione, al termine del differimento, della rendita vitalizia assicurata in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente riversibile, rivalutabile (tariffe numeri 72 PR e 74 PR);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia immediata, rivalutabile su due teste, totalmente o parzialmente reversibile, rivalutabile (tariffe numeri 71 PR e 73 PR);

regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

Le opzioni di cui al precedente art. 1 potranno essere applicate anche a contratti in rendita ottenuti con l'adozione delle stesse basi demografico-finanziarie ed a tutti i contratti che prevedono il pagamento di un capitale alla scadenza.

Art. 3.

I contratti stipulati in tariffa n. 72 PR potranno essere emessi con la condizione che il premio annuo medio del relativo portafoglio non risulti inferiore a L. 1.000.000.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4476)

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, di nuove condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di tassi di premio da applicare a tariffe di assicurazione già approvate presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 15 febbraio 1984, 16 marzo 1984, 20 marzo 1984 e 8 giugno 1984 della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, di nuove condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di tassi di premio da applicare a tariffe di assicurazione già approvate;

Vista la nota in data 25 luglio 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza, le nuove condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché i tassi di premio da applicare a tariffe di assicurazione già approvate presentati dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Trieste:

a) tariffa 13 C - RIV T.B. - assicurazione mista, a premio anno costante di un capitale rivalutabile annualmente e con prestazione aggiuntiva sia in caso di morte che in caso di vita a scadenza (i tassi di premio sono quelli della corrispondente tariffa 13 RIV - T.B. approvata con i decreti ministeriali 4 novembre 1977 e 30 settembre 1980);

b) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare alla tariffa 13 C - RIV T.B.;

c) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa 13 RIV T.B., in sostituzione delle analoghe approvate con i decreti ministeriali 4 novembre 1977 e 30 settembre 1980;

d) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa 13 DIN, in sostituzione delle analoghe approvate con i decreti ministeriali 4 novembre 1977 e 30 settembre 1980;

e) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative;

f) tassi di premio in estensione della tariffa 13 A RIV: assicurazione a termine fisso a premio annuo con rivalutazione annua del capitale e del premio, approvata con decreto ministeriale 18 ottobre 1983;

g) tassi di premio in estensione della tariffa 1 C RIV: assicurazione in caso di morte a vita intera a premio annuo temporaneo con rivalutazione annua del capitale e del premio, approvata con decreto ministeriale 18 ottobre 1983;

h) tassi di premio in estensione della tariffa 13 J RIV: assicurazione mista immediata a premio unico con rivalutazione annua del capitale, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

i) tassi di premio in estensione della tariffa 11 R RIV: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

l) tassi di premio in estensione della tariffa 13 RIV - T.B.: assicurazione mista immediata a premio annuo con rivalutazione e con prestazione aggiuntiva sia in caso di morte che di vita a scadenza (Terminal Bonus), approvata con decreti ministeriali 4 novembre 1977 e 30 settembre 1980;

m) tassi di premio in estensione della tariffa 13 DIN: assicurazione mista immediata a premio e capitale crescenti annualmente del 3% e con rivalutazione annua, approvata con decreti ministeriali 4 novembre 1977 e 30 settembre 1980;

n) tassi di premio in estensione della tariffa 12 R RIV: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione e con rivalutazione, approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1980;

o) tassi di premio in estensione della tariffa 12 R DIN: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio e rendita crescenti annualmente del 3% e con rivalutazione, approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1980;

p) tassi di premio in estensione della tariffa 11 RIV: assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione a premio unico e con rivalutazione annua della rendita, approvata con decreto ministeriale 18 ottobre 1983;

q) tassi di premio in estensione della tariffa 12 RIV: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo senza controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita e del premio, approvata con decreto ministeriale 18 ottobre 1983;

r) condizioni particolari di polizza della tariffa n. 13 index/A mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980;

s) condizioni particolari di polizza della tariffa n. 13 index/M, mista a premio annuo, a media indicizzazione, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980;

t) condizioni particolari di polizza della tariffa n. 12 R index/A, di rendita vitalizia differita, con controassicurazione a premio annuo, ad alta indicizzazione in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980;

u) condizioni particolari di polizza della tariffa n. 12 R index/M, di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo a media indicizzazione in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980.

Art. 2.

Le nuove condizioni speciali di polizza di cui al precedente art. 1, lettere *r*), *s*), *t*), *u*), potranno essere applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risultino più favorevoli all'assicurato.

Art. 3.

La S.p.a. Assicurazioni generali è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4477)

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore presentate dalla S.p.a. R.A.S. - L'Assicuratrice italiana, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 23 novembre 1983 e 20 marzo 1984 della società per azioni R.A.S. - L'Assicuratrice italiana, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 25 luglio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza, nonché nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni R.A.S. - L'Assicuratrice italiana, con sede in Milano:

a) tariffa R XII Cost - assicurazione mista, a premio annuo costante, di un capitale rivalutabile annualmente e con prestazione aggiuntiva sia in caso di morte che in caso di vita a scadenza (i tassi di premio sono quelli della corrispondente tariffa R XII approvata con i decreti ministeriali 16 luglio 1980, 30 settembre 1980 e 18 ottobre 1983);

b) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare alla tariffa R XII Cost;

c) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa R XII, in sostituzione delle analoghe approvate con i decreti ministeriali 30 gennaio 1981 e 18 ottobre 1983;

d) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa R XII e 3, in sostituzione delle analoghe approvate con i decreti ministeriali 30 gennaio 1981 e 18 ottobre 1983;

e) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle forme assicurative di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*);

f) tariffa R VIII uc (Dip) - assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico con controassicurazione;

g) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, della predetta tariffa R VIII uc (Dip);

h) tariffa gruppo (Dip) - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità;

i) condizioni speciali di polizza della predetta tariffa gruppo (Dip);

l) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle forme assicurative di cui alle lettere *f*) e *h*).

Art. 2.

La S.p.a. R.A.S. - L'Assicuratrice italiana è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti ciascuna delle forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto delle gestioni dei fondi speciali costituiti con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4491)

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società L'Union des Assurances de Paris Vie, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 15 dicembre 1983 della rappresentanza generale per l'Italia della società francese L'Union des Assurances de Paris Vie, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 6 luglio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della società francese L'Union des Assurances de Paris, con sede in Genova:

tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile pagabile in rate posticipate trimestrali;

tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile al 60% su una seconda testa, pagabile in rate posticipate trimestrali;

condizioni speciali di polizza delle sopraindicate tariffe di assicurazione sulla vita.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4489)

DECRETO 29 agosto 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso « Fiduciaria di previdenza - Mutual Credit Insurance », in Bari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 21 giugno 1984, n. 419356, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso « Fiduciaria di previdenza - Mutual Credit Insurance », con sede in Bari;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, che deve intendersi qui recepita, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa svolto dalla Fiduciaria di previdenza - Mutual Credit Insurance, nel ramo cauzioni esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso « Fiduciaria di previdenza - Mutual Credit Insurance », è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordinava l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota in data 19 giugno 1984, n. 400/SMS 311, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato l'inesistenza di motivi ostativi in merito all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso « Fiduciaria di previdenza - Mutual Credit Insurance »;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 4 luglio 1984 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « Fiduciaria di previdenza - Mutual Credit Insurance », con sede in Bari, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Alfredo Caporizzi.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « Fiduciaria di previdenza - Mutual Credit Insurance » ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4556)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 30 maggio 1984.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Bebedouro (Brasile).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita l'agenzia consolare di seconda categoria in Bebedouro (Brasile);

Decreta:

L'agenzia consolare di seconda categoria in Bebedouro (Brasile) è soppressa dal 1° giugno 1984.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1984

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1984
Registro n. 11 Esteri, foglio n. 184

(4518)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 settembre 1984.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, successivamente modificato, per ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607;

Visto il proprio decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il proprio decreto ministeriale 4 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 5 maggio 1984;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 4 settembre 1984 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 15,50% al 16,50%, mentre resta invariata nella misura del 3% la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale del 20 giugno 1975.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata all'8,50. Resta invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 4 settembre 1984 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 15,50% al 16,50%.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa si applicheranno secondo i criteri appresso indicati: ove un'azienda di credito ricorra ad una operazione di anticipazione a scadenza fissa prima che siano trascorsi cinque, quindici o trenta giorni di calendario dall'estinzione di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione rispettivamente del 3%, del 2% o dell'1% in aggiunta al tasso base.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

(4608)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 1984.

Istituzione dell'insegna recante la scritta « valori bollati ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, il quale stabilisce che le rivendite di generi di monopolio devono tenere all'esterno del locale l'insegna prescritta dall'amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Tenuto conto che per effetto della norma contenuta nel settimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, i venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione « valori bollati »;

Considerato che l'insegna attualmente esposta dai rivenditori di generi di monopolio è costituita da una targa a fondo nero opaco in cui spicca una grande « T » bianca recante alla base lo stemma della Repubblica, il numero della rivendita e la dizione « sali e tabacchi » ovvero solo « tabacchi »;

Decreta:

I rivenditori di generi di monopolio, obbligati a termine dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, alla esposizione dell'insegna indicante « valori bollati », possono aggiungere alla targa regolamentare già prevista dalle vigenti disposizioni, la scritta « valori bollati » da collocare sotto la dicitura « tabacchi », o — se ancora esistente — « sali e tabacchi ».

I soggetti diversi dai rivenditori di generi di monopolio, con esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita dei valori bollati, e i rivenditori di generi di monopolio che non intendono avvalersi della facoltà di cui sopra, devono esporre all'esterno del locale un'insegna di cm 50 × 20, a fondo nero opaco, recante, in colore bianco, lo stemma della Repubblica italiana, e la scritta « valori bollati ».

Per una migliore visibilità a distanza di tale insegna, i rivenditori possono adoperare qualsiasi materiale e qualsiasi sistema di illuminazione, ferme restando le caratteristiche di cui innanzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà esecuzione del 1° gennaio 1985.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

(4566)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica popolare socialista di Libia ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1984, registro n. 11 Esteri, foglio n. 289, il Governo della Repubblica popolare socialista di Libia è stato autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Roma, via Massaua n. 4/8.

(4463)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della Palatina assicurazioni S.p.a., in Roma

Con decreto ministeriale 30 agosto 1984 sono state accettate le dimissioni da commissario liquidatore della Palatina assicurazioni S.p.a., in Roma, dell'avv. Pietro Adragna ed il rag. Francesco Corrado è stato nominato commissario liquidatore della società suddetta.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di lire tre milioni a titolo di acconto sulle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà regolato al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

(4568)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa 8 giugno 1984, n. 1503, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla società Hoechst Italia, la donazione di un calcolatore mod. HP9810, del valore di L. 150.000, da destinare per gli scopi scientifici dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della predetta Università.

(4432)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 29 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1785,600	1785,600	1785,60	1785,600	1785,50	1785,60	1785,600	1785,600	1785,600	1785,60
Marco germanico .	619,800	619,800	619,50	619,800	619 —	619,75	619,700	619,800	619,800	619,80
Franco francese	202,370	202,370	201,90	202,370	201,50	202,21	202,050	202,370	202,370	202,37
Fiorino olandese	550,480	550,480	549,40	550,480	549 —	550,46	550,450	550,480	550,480	550,48
Franco belga	30,790	30,790	30,72	30,790	30,67	30,79	30,789	30,790	30,790	30,79
Lira sterlina .	2343,800	2343,800	2339,50	2343,800	2342 —	2343,15	2342,500	2343,800	2343,800	2343,80
Lira irlandese	1915,100	1915,100	1912,50	1915,100	1910 —	1914,60	1914,100	1915,100	1915,100	—
Corona danese	170,830	170,830	170,50	170,830	170 —	170,84	170,850	170,830	170,830	170,83
E.C.U.	1389,500	1389,500	1387,25	1389,500	1384,45	1389,55	1389,600	1389,500	1389,500	1389,50
Dollaro canadese . .	1376,050	1376,050	1374 —	1376,050	1372,25	1376,02	1376 —	1376,050	1376,050	1376,05
Yen giapponese . . .	7,418	7,418	7,41	7,418	7,38	7,42	7,420	7,418	7,418	7,41
Franco svizzero . .	747 —	747 —	745,50	747 —	743,50	746,75	746,500	747 —	747 —	747 —
Scellino austriaco .	88,311	88,311	88,22	88,311	88,10	88,34	88,365	88,311	88,311	88,31
Corona norvegese .	215,930	215,930	215,70	215,930	215 —	215,91	215,900	215,930	215,930	215,93
Corona svedese .	215,380	215,380	215 —	215,380	213,85	215,40	215,420	215,380	215,380	215,38
FIM . . .	295,700	295,700	295 —	295,700	294 —	295,70	295,700	295,700	295,700	—
Escudo portoghese	11,880	11,880	11,85	11,880	11,82	11,85	11,830	11,880	11,880	11,88
Peseta spagnola . .	10,852	10,852	10,83	10,852	10,10	10,85	10,855	10,852	10,852	10,85

Media dei titoli del 29 agosto 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	66,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	92,500
» 6 % » » 1971-86 .	89,725
» 6 % » » 1972-87 .	88,550
» 9 % » » 1975-90	91 —
» 9 % » » 1976-91 .	88,2500
» 10 % » » 1977-92 .	96,900
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	91,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93,075
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101,250
» » » 1-6-1981/86 16 % .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,475
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,975
» » » » 1-10-1982/84 .	99,950
» » » » 1-11-1982/84 .	100,250
» » » » 1-12-1982/84 .	100,450
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,450
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,275
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,400
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,725
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,700
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,900
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,825
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,700
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,125
» » » » 1-10-1982/86 .	101,500
» » » » 1-11-1982/86 .	101,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86 .	101,525
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,175
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,100
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,375
» » » » 1-10-1983/86 .	100,125
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,900
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,900
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,800
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,550
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,550
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,575
» » » » 1-11-1983/87 .	100,100
» » » » 1-12-1983/87 .	100,400
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,525
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,525
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,550
» » » » 1-10-1983/88 .	101,425
» » » » 1- 1-1984/88 .	100 —
» » » » 1- 2-1984/88 . .	99,825
» » » » 1-11-1983/90 .	101,375
» » » » 1-12-1983/90 .	101,375
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,325
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,350
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 . .	99,975
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,950
» » » 17 % 1- 5-1985 . .	101,200
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,825
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,950
» » » 16 % 1- 1-1986	101,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,525
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,400
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,250
» » » » 1983/90 11,50 %	100,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1785,600
Marco germanico . .	619,750
Franco francese . .	202,210
Fiorino olandese	550,465
Franco belga .	30,789
Lira sterlina . . .	2343,150
Lira irlandese .	1914,600
Corona danese . . .	170,840
E.C.U.	1389,550
Dollaro canadese	1376,025
Yen giapponese	7,419
Franco svizzero . . .	746,750
Scellino austriaco	88,388
Corona norvegese	215,915
Corona svedese	215,400
FIM	295,700
Escudo portoghese . . .	11,855
Peseta spagnola . . .	10,853

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sessione di esami ai fini della prova di idoneità per la iscrizione all'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le leggi 26 febbraio 1977, n. 39 e 10 giugno 1978, n. 295;

Viste le leggi 7 febbraio 1979, n. 48 e 26 gennaio 1980, n. 13;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1980 concernente i programmi e le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, nonché il funzionamento della relativa commissione di esame;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1982, con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto ministeriale 28 aprile 1980, in particolare sia per quanto attiene alle norme procedurali, sia per quanto si riferisce alle materie di esame;

Sentita la commissione nazionale per l'albo agenti di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione

E' indetta una sessione di esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo degli agenti di assicurazione.

Per l'ammissione agli esami è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

d) non avere età inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 2.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/C - 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dello ufficio postale accettante.

Ai fini dell'ammissione alla sessione di esame sono altresì valide le domande di ammissione alla prova di idoneità contenute nella domanda di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 48 presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, ma entro il termine di giorni trenta previsto dal primo comma del presente articolo.

Nella domanda di ammissione all'esame gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio e recapito al quale desiderano vengano inviate le eventuali comunicazioni nonché eventuale recapito telefonico.

Inoltre i candidati debbono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), del presente decreto.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 3.

Programma di esame

Il programma di esame verte sulle sottoindicate materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) principi di tecnica assicurativa.

I candidati all'esame dovranno fornire la prova di avere la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Materie giuridiche:

1) il rapporto di agenzia nella legge e nella disciplina collettiva (accordi nazionali agenti in vigore ed articoli 1742 e seguenti del codice civile), in particolare:

la figura dell'agente;
l'agenzia in gestione libera;
i compiti dell'agente;
il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia;
lo scioglimento del contratto di agenzia;
l'indennità di fine rapporto;
il diritto di rivalsa;
il contratto di coagenzia;
la cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);
la cassa di pensione per gli agenti professionisti di assicurazione costituita il 29 novembre 1975;
il sub-agente;
cenni sull'IVA e sull'IRPEF;

2) norme del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449) e delle altre leggi particolarmente interessanti l'attività dell'agente:

le imprese di assicurazione: imprese pubbliche e private; forma; autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

condizioni per il rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione vita e contro i danni; vigilanza governativa; liquidazione coatta; sanzioni amministrative e penali; divieto di abbuoni (testo unico n. 449 del 1959 e legge 10 giugno 1978, n. 295);

l'assicurazione obbligatoria per il ramo R.C. auto (legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni; decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576);

i soggetti obbligati dell'assicurazione; il certificato di assicurazione ed il contrassegno; le tariffe e le condizioni generali di polizza; sanzioni; la liquidazione coatta e il blocco del portafoglio; conseguenze per l'impresa, gli agenti, gli assicurati ed i danneggiati;

l'istituzione dell'albo agenti di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48);

nozioni sulla normativa comunitaria in materia di assicurazioni;

3) aspetti giuridici del contratto di assicurazione (articoli 1882 e seguenti del codice civile):

proposta di assicurazione;
prova del contratto;
i soggetti del contratto: contraente, assicurato e beneficiario;
dichiarazioni pre-contrattuali del contraente;
aggravamento del rischio;
assicurazione parziale;
pagamento del premio;
obbligo di avviso e salvataggio;
dolo o colpa grave;
coassicurazione;
surroga dell'assicuratore.

Materie tecniche:

con riferimento ai rami infortuni, incendio e responsabilità civile auto, si richiede:

conoscenza delle varie prestazioni possibili, dei relativi limiti di garanzia ed eventuali condizioni particolari;

conoscenza della struttura delle tariffe più in uso sul mercato;

nozioni tributarie: imposte sulle assicurazioni nei rami indicati sotto « materie tecniche ».

Si richiede inoltre la conoscenza del regime di detraibilità fiscale dei premi « vita ed infortuni ».

Art. 4.
Prove di esame e loro svolgimento

Gli esami comprendono una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta si effettua mediante la compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione. Per rispondere alle domande inserite nel questionario ciascun candidato avrà a disposizione non più di quattro ore. Per sostenere detta prova scritta che si svolge a Roma, a Milano e a Reggio Calabria, i candidati dovranno indicare nella domanda di esame la sede prescelta.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano, con riferimento allo svolgimento della prova scritta, le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Dell'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla prova orale, che si svolgerà a Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sarà indicato se risulta « idoneo » o « non idoneo ».

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

A ciascun candidato risultato idoneo verrà inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.
Data e luogo delle prove scritte

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dall'esame, sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento valido, il giorno 24 novembre 1984, alle ore 8,30, nella città in cui dovranno sostenere la prova scritta all'indirizzo appresso indicato:

Roma - palazzo degli esami - via Girolamo ***Induno, 4;***

Milano - camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato - via Meravigli, 9/b;

Reggio Calabria - camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato - via Tommaso Campanella, 12.

Art. 6.
Documentazione di rito per l'iscrizione all'albo

I candidati risultati idonei, che intendono iscriversi all'albo degli agenti di assicurazione, dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/*C* - 00187 Roma, apposita domanda in carta legale corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato estero con le limitazioni previste dall'art. 4, comma *a*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48;

3) certificato di godimento dei diritti civili;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia della comunicazione relativa al superamento della prova di idoneità di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto;

6) ricevuta originale del versamento di L. 118.000, intestato all'ufficio del registro di Roma, sul c/c postale n. 8003.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3), 4), dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della spedizione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1984
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 176

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta legale da L. 3.000)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via Campania, 59/*C* - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . il . . . . . residente in . . . . . codice fiscale n. . . . . . chiede di essere ammesso a sostenere la prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e indetta con decreto ministeriale del 6 agosto 1984 nella sede di . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), del suindicato decreto ministeriale.

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni è il seguente: . . . . telefono . . . . prefisso . . codice di avviamento postale . . . impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Data, ...

Firma

. . . .

(4572)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Molfetta

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 ottobre 1983 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Molfetta;

Visto il decreto ministeriale in data 16 dicembre 1983 modificato parzialmente con successivo decreto del 31 maggio 1984 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Molfetta, nell'ordine appresso indicato:

1)	Gambassi Enrico .	punti	132,713	su 174
2)	Lentini Graziano .	»	128,935	»
3)	Recchia Ezio	»	128,194	»
4)	Gianfranchi Cleto	»	123,963	»
5)	Carlomagno Michele	»	120,632	»
6)	Inversi Domenico	»	120,489	»
7)	Pesente Elio .	»	119,142	»
8)	Gobbi Aldo	»	119,076	»
9)	Donzellini Ivo	»	118,983	»
10)	Pisauro Donato	»	118,780	»
11)	Di Caprio Salvatore .	»	118,033	»
12)	Castellaneta Nicola	»	117,225	»
13)	Scorza Saverio	»	117,007	»
14)	Domina Mariano .	»	116,633	»
15)	Galatro Vittorio .	»	116,593	»
16)	Nitti Gabriele	»	116,439	»
17)	Caccavale Antonio	»	115,686	»
18)	Ciraulo Giorgio	»	115,449	»
19)	Molinaroli Felice .	»	114,686	»
20)	Frisi Doro	»	114,057	»
21)	Patriarca Mario	»	114,020	»
22)	Mastrogiovanni Carmelo	»	114,014	»
23)	Caleffi Esterino .	»	113,846	»
24)	Zambelli Carlo .	»	113,809	»
25)	Magoni Beniamino .	»	112,966	»
26)	Caruso Michele	»	112,949	»
27)	Matarrese Sebastiano .	»	112,687	»
28)	Faillace Peppino . .	»	112,575	»
29)	Luchetti Loreto	»	112,433	»
30)	Scherillo Antonio	»	111,293	»
31)	Barbara Francesco .	»	110,393	»
32)	Pipia Giuseppe .	»	110,286	»
33)	Summo Vito .	»	109,756	»
34)	Tangredi Giuseppe .	»	108,624	»
35)	Fontanas Giovanni	»	108,250	»
36)	Muzzi Vitantonio	punti	107,576	su 174
37)	Longo Libero	»	106,908	»
38)	Santoro Domenico	»	106,608	»
39)	Porretta Salvatore	»	106,603	»
40)	Sannicandro Francesco . . .	»	106,076	»
41)	Licata Giovanni	»	105,941	»
42)	Vista Carlo	»	105,794	»
43)	Bove Romano	»	105,671	»
44)	Panetta Paolo	»	105,337	»
45)	Monea Luigi	»	105,284	»
46)	Mabizanetti Luigi	»	105,217	»
47)	Zaffuto Paolo	»	103,836	»
48)	Rizzo Gerlando	»	103,721	»
49)	Scalzo Guido	»	103,433	»
50)	Boccia Michele	»	103,391	»
51)	Altamura Pietro	»	103,133	»
52)	De Felice Renato	»	102,984	»
53)	Commisso Eugenio	»	102,490	»
54)	Nigri Mario	»	102,003	»
55)	Capursi Giovanni	»	101,953	»
56)	Mazzeo Gennaro	»	101,676	»
57)	Barletta Cosimo	»	100,546	»
58)	Cozzolino Antonio	»	100,041	»
59)	Bruni Ugo	»	99,925	»
60)	Esposito Elia	»	99,729	»
61)	Maiorano Italo	»	95,166	»
62)	Schiesaro Gianfranco	»	92,753	»
63)	Bigoni Riccardo	»	92,353	»
64)	Parla Angelo	»	91,818	»
65)	Capizzi Vincenzo	»	90,349	»
66)	Priolo Vincenzo	»	88,896	»
67)	Lenzetti Riccardo	»	86,166	»
68)	Scarelli Marcello	»	80,188	»
69)	Berruti Carlo	»	70,166	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(4407)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a novanta posti per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a novanta posti di allievo aspirante commissario, al primo anno del primo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia, per la nomina a vice commissario della polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984, avrà luogo il giorno 27 ottobre 1984.

Con successivo avviso, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1984, saranno resi noti la sede e l'orario di svolgimento della suddetta prova.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(4433)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla dàta di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227